CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 dicembre 2011 (OR. en)

18410/11

Fascicolo interistituzionale: 2010/0215 (COD)

CODEC 2383
DROIPEN 155
JUSTCIV 353
ENFOPOL 469
DATAPROTECT 153
SOC 1105
FREMP 114
PE 548

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 dicembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[1], hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

[1] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice, Birgit SIPPEL (S&D, DE) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un unico emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 dicembre 2011, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti[1], il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "▌" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "‖".

_____

[1] Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-lingistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 9.1.2012 per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

ALLEGATO
(13.12.2011)

Diritto all'informazione nei procedimenti penali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0392),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0189/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i contributi presentati dal Parlamento greco, dal Congresso dei deputati spagnolo, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010[1],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2011 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0408/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

P7_TC1-COD(2010)0215

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[3]. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

(3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio di reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti ***degli indagati o imputati*** e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

---

1 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.
2 Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011.
3 GU C 12 del 15.1.2011, pag. 10.

(4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa.

(5) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(6) L'articolo 6 della Carta e l'articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza, le cui restrizioni non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(7) Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU ▌, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(8) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta ***e*** dalla CEDU ▌.

(9) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica i "diritti della persona nella procedura penale" quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime.

(10) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca ▌. Tali norme minime comuni si dovrebbero applicare all'informazione nei procedimenti penali.

(11) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (la "tabella di marcia")[1]. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione, il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa, il diritto a una consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l'ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è stata concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.

(12) ▌ Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato l'11 dicembre 2009[2]. Il Consiglio europeo

---

1 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

2 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori aspetti dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(13) La prima misura della tabella di marcia consiste nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[1].

(14) La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La direttiva ***muove dai diritti enunciati nella*** Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella comunicazione "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma"[2], la Commissione ha annunciato la presentazione di una proposta sul diritto all'informazione nel 2010.

(15) La presente direttiva si applica alle persone indagate e imputate nel territorio dell'Unione, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.

(16) In taluni Stati membri, un'autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito al ricorso o deferimento.

(17) È opportuno che la direttiva preveda esplicitamente il diritto all'informazione sui diritti ***processuali*** (che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). ▌

(18) L'indagato o l'imputato ▌ dovrebbe essere prontamente informato ***dalle autorità competenti,*** oralmente o per iscritto, ***sui diritti essenziali per la salvaguardia dell'equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla*** presente direttiva. ***Per l'esercizio pratico ed effettivo di questi diritti dell'indagato o imputato, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento ed al più tardi anteriormente al primo interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della polizia o di un'altra autorità competente.***

(19) La presente direttiva stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell'indagato o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dall'ICCPR e dalla

---

1 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

2 COM(2010)0171 del 20 aprile 2010.

legislazione dell'Unione europea applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un particolare diritto sono state fornite si intende che le autorità competenti non sono tenute a ribadirle, a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche di legislazione nazionale non lo richiedano.

(20) Qualora la presente direttiva conferisca diritti a indagati o imputati che sono arrestati o detenuti, si intendono in questo caso le situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, la persona sia privata della propria libertà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(21) Qualora l'indagato o imputato venga arrestato ***o detenuto***, le informazioni ***sui*** diritti processuali ***applicabili*** dovrebbero essere fornite per iscritto mediante una "comunicazione dei diritti" redatta in modo facilmente comprensibile ***al fine di contribuire all'effettiva comprensione dei*** suoi diritti. ***Tale "comunicazione dei diritti" dovrebbe essere fornita tempestivamente ad ogni persona arrestata che sia privata della libertà per intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali. Dovrebbe includere informazioni di base concernenti le possibilità di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nella legislazione nazionale.*** Per aiutare gli Stati membri a elaborare tale comunicazione ▌, l'allegato I della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull'attuazione della presente direttiva che la Commissione presenterà in conformità dell'articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore. La concreta comunicazione ***può*** contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

(22) Le condizioni specifiche e le norme per informare un'altra persona dell'arresto o della detenzione devono essere determinate dagli Stati membri nel loro diritto nazionale, restando inteso, come definito nella tabella di marcia, che l'esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento penale.

(23) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle persone trattenute in strutture di detenzione.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni in conformità della presente direttiva, all'indagato o imputato siano fornite, se necessario, la traduzione e l'interpretazione in una lingua a lui comprensibile, in conformità delle norme definite nella direttiva 2010/64/UE.

(25) Allorché forniscono all'indagato o imputato le informazioni di cui alla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'indagato o imputato che non è in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato delle informazioni stesse per ragioni, ad esempio, di giovane età o di condizioni mentali o fisiche.

(26) Chiunque sia imputato per un reato deve ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento. ***L'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU utilizza il termine "accusa". Per motivi di coerenza, tale termine è utilizzato in tutto il testo della direttiva.***

(27) L'indagato o imputato dovrebbe ricevere le informazioni relative al reato di cui è sospettato in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione degli atti che si presume l'indagato o imputato abbia commesso, compresi, se noti, l'ora e il luogo e la qualificazione giuridica del reato dovrebbero essere forniti con sufficiente dettaglio in una fase specifica del procedimento, al fine di salvaguardare l'equità del procedimento e consentire un esercizio effettivo del diritto della difesa.

(28) Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione dell'indagato o imputato, ciò dovrebbe essergli comunicato ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(29) Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che, in conformità del diritto nazionale, sia essenziale per contestare efficacemente la legittimità dell'arresto o della detenzione dell'indagato o imputato, dovrebbe essere messo a sua disposizione o a disposizione del suo legale al più tardi prima del momento in cui un'autorità giudiziaria competente sarà chiamata a decidere in merito alla legittimità dell'arresto o della detenzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della CEDU e a tempo debito per consentire l'esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell'arresto o della detenzione.

(30) Ai fini della presente direttiva, l'accesso agli elementi di prova, quali definiti dalla legislazione nazionale, a favore o contro l'indagato o imputato e in possesso delle autorità competenti relativamente alla causa penale specifica dovrebbe includere l'accesso a materiali quali documenti e se del caso fotografie e registrazioni audio e video. Tali informazioni possono essere contenute in un fascicolo o detenute altrimenti dalle autorità competenti in qualsivoglia forma ai sensi della legislazione nazionale.

(31) L'accesso agli elementi di prova a favore o contro l'imputato detenuti dalle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla presente direttiva, può essere negato, conformemente alla legislazione nazionale, se questo potrebbe causare un rischio grave per i diritti fondamentali di un'altra persona o se strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti. Ciò deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell'indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento. Queste restrizioni dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del diritto a un processo equo secondo le disposizioni della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(32) Il diritto di accesso al materiale probatorio del caso non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della legislazione nazionale concernenti la protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti.

(33) La consultazione della documentazione sostanziale, prevista dalla presente direttiva, dovrebbe essere gratuita. Ciò non pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale degli Stati membri che richiedono alla persona interessata o al suo avvocato il pagamento di diritti per le copie tirate dal fascicolo o delle spese di spedizione.

(34) La fornitura di informazioni in conformità della presente direttiva dovrebbe essere eseguita in linea con le procedure di registrazione esistenti ai sensi della legislazione

nazionale degli Stati membri, senza obblighi supplementari di introdurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi aggiuntivi.

(35) Gli Stati membri provvedono affinché la persona indagata o imputata abbia il diritto di contestare, secondo le procedure della legislazione nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l'obbligo di prevedere una specifica procedura di ricorso, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui la mancanza o il rifiuto suddetti potrebbero essere impugnati.

(36) Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o promuovere una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati membri.

(37) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L'attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni, quali l'obbligo di comunicare all'indagato o imputato informazioni sui suoi diritti in un linguaggio semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con mezzi diversi tra cui misure non legislative, come la formazione appropriata delle autorità competenti o una comunicazione dei diritti formulata in modo semplice e non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale.

(38) ***Il diritto all'informazione sui*** diritti ***al momento dell'arresto previsto*** dalla presente direttiva ***dovrebbe*** applicarsi anche, *mutatis mutandis*, ***alle persone arrestate in*** esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[1]. Per aiutare gli Stati membri a elaborare ***tale*** comunicazione dei diritti ***l'allegato II*** della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull'attuazione della presente direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell'articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.

(39) Le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ***ad un equo processo*** e i diritti ***della difesa*** e deve essere attuata di conseguenza.

(41) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

---

1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(42) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può essere conseguito solo a livello dell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell'obiettivo.

(43) ▌ A norma degli articoli da 1 a 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva ▌ .

(44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto dell'indagato o dell'imputato di essere informato ***sui*** diritti ***nei procedimenti penali e sui diritti delle persone nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo nonché sull'accusa nell'ambito di procedimenti penali***.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro ▌, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

2. ***Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.***

Articolo 3
Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che ***alle persone indagate o imputate*** per un reato ***siano*** tempestivamente ***fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti*** diritti processuali ***ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, onde consentirne l'esercizio effettivo***:

– il diritto a un avvocato ▌;

– ***l'eventuale beneficio di consulenza legale gratuita e relative condizioni;***

– il diritto di essere informato dell'accusa, ***in conformità dell'articolo 6***;

– il diritto all'interpretazione e alla traduzione;

– il diritto di ***non pronunciarsi***.

2. Le informazioni sono fornite oralmente o per iscritto e in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto di eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Articolo 4
Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto

1. ***Gli Stati membri garantiscono che chiunque sia arrestato o detenuto riceva prontamente una comunicazione dei diritti.*** A questi è data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privato della libertà.

2. Oltre alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 3, la comunicazione dei diritti di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui seguenti diritti quali si applicano ai sensi della legislazione nazionale:

– ***il diritto di accesso al materiale probatorio del caso;***

– ***il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;***

– ***il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza;***

– ***per quante ore/giorni una persona può essere privata della libertà prima di essere condotta dinanzi ad un'autorità giudiziaria.***

La comunicazione dei diritti contiene informazioni di base su qualsiasi possibilità prevista dalla legislazione nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.

3. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e ***accessibile*** ▌. L'allegato I della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato ▌ riceva la comunicazione dei diritti redatta in una lingua a lui comprensibile. ▌ Qualora la comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli è quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 5
Diritto all'informazione scritta sui diritti nel procedimento
di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Gli Stati membri assicurano che chiunque ***venga arrestato ai fini dell'***esecuzione di un mandato d'arresto europeo riceva ***tempestivamente*** un'adeguata comunicazione dei diritti ***contenente informazioni sui suoi*** diritti ai sensi della ***legislazione nazionale che attua la*** decisione quadro 2002/584/GAI ***nello Stato membro di esecuzione***. L'allegato II della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione. ***La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.***

Articolo 6
Diritto all'informazione sull'accusa

1. Gli Stati membri assicurano che all'indagato o all'imputato siano fornite ▌ informazioni ***sul reato che egli è sospettato di aver commesso***. ***Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari*** al fine di garantire l'equità del procedimento penale ***e di esercitare in modo efficace il diritto della persona alla difesa***.

2. ***Gli Stati membri assicurano che chiunque venga arrestato o detenuto sia informato dei motivi dell'arresto o detenzione, ed anche del reato per il quale è indagato.***

3. ***Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, siano fornite*** informazioni ***dettagliate sull'accusa, inclusa*** la natura e la qualificazione giuridica del reato***, nonché la natura della partecipazione da parte dell'accusato***.

4. Gli Stati membri garantiscono che una persona indagata o imputata sia tempestivamente informata di eventuali modifiche alle informazioni fornite in conformità di tale articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento.

Articolo 7
Diritto di accesso ***alla documentazione sostanziale***

1. Qualora ***una persona sia arrestata e detenuta*** in una qualunque fase del procedimento penale ▌, gli Stati membri ***provvedono affinché i*** documenti ***relativi al caso specifico in possesso delle autorità competenti che sono essenziali per contestare efficacemente in conformità della legislazione nazionale*** la legittimità dell'arresto o della detenzione ***siano messi a disposizione della persona arrestata o del suo avvocato***.

2. ***Per garantire l'equità del procedimento e permettere la preparazione della difesa,*** gli Stati membri assicurano che ▌ l'imputato ***o indagato*** o il suo avvocato abbiano accesso ***almeno a tutti gli elementi di prova in possesso delle autorità competenti a favore o contro l'indagato o imputato***.

3. ***Fatto salvo il paragrafo 1, l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa ed al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora giungano in possesso delle autorità competenti ulteriori elementi di prova, l'accesso a questi ultimi è concesso in tempo utile per consentirne l'esame.***

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto ad un processo equo, l'accesso a parte della documentazione può essere rifiutato se può comportare gravi rischi per i diritti fondamentali di un'altra persona o se è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come nei casi in cui esso metta a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure della legislazione nazionale, la decisione di non divulgare taluni documenti in conformità del presente paragrafo sia adottata da un'autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta ad un controllo giurisdizionale.

5. L'accesso ***di cui al presente articolo è fornito a titolo*** gratuito.

Articolo 8
Verifica e ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono ***a che le informazioni fornite all'indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6 della presente direttiva siano registrate usando la procedura di registrazione prevista dalla legislazione dello Stato membro interessato***.

2. Gli Stati membri assicurano che ***una persona indagata o imputata o il suo avvocato abbia il diritto di contestare, secondo le procedure della legislazione nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse***.

Articolo 9
Formazione

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri ***chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali di provvedere ad*** una formazione adeguata ***sugli obiettivi della presente direttiva***.

Articolo 10
Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali ***garantiti dalla Carta,*** dalla CEDU ***e*** da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o ***dal diritto*** degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 11
Recepimento

1. Gli Stati membri ***mettono in vigore*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***…***[*].

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali ***misure***.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ***Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.***

Articolo 12
Relazione

Entro il ….[**] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che determini se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

---

[*] ventiquattro mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

[**] trentasei mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva ***conformemente ai trattati***.

Fatto a ▌ ,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

Modello indicativo di comunicazione dei diritti ▌ :

Il presente modello intende unicamente fornire un esempio di comunicazione dei diritti per aiutare le autorità nazionali nella preparazione di una siffatta comunicazione a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione, possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali applicabili ed aggiungere ulteriori informazioni utili[1].

Ha i seguenti diritti:

A. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO / BENEFICIO DELL'ASSISTENZA LEGALE

Ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

B. INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ACCUSA

Ha il diritto di conoscere i motivi dell'arresto/della detenzione e del reato per il quale è indagato.

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua, ha il diritto di essere assistito da un interprete. Il servizio è gratuito. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto della comunicazione confidenziale. Ha il diritto alla traduzione almeno dei passaggi rilevanti dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il Suo arresto o la Sua detenzione, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze. In alcune circostanze può ottenere una traduzione orale o un riassunto orale.

D. DIRITTO DI NON RISPONDERE

Se interrogato dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, ha il diritto di non rispondere alle domande sul presunto reato. Il Suo avvocato può aiutarLa a decidere in merito.

E. ACCESSO AI DOCUMENTI

Se viene arrestato, Lei o il Suo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali necessari per contestare la legittimità della detenzione. Se il caso va dinanzi alla corte Lei o il Suo avvocato avete diritto di accedere agli elementi di prova a favore o contro di Lei.

---

[1] ***Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione dei diritti deve essere consegnata al momento dell'arresto/detenzione. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.***

F. INFORMARE UN TERZO SULLA SUA DETENZIONE / INFORMARE IL SUO CONSOLATO O AMBASCIATA

Al momento dell'arresto, comunichi alla polizia se vuole che qualcuno sia informato della detenzione, ad esempio un familiare o il Suo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare altre persone della Sua detenzione può essere limitato nel tempo. La polizia potrà darLe informazioni in proposito.

Se è straniero, comunichi alla polizia se vuole che la Sua autorità consolare o ambasciata sia informata della detenzione. Si rivolga inoltre alla polizia se vuole contattare un funzionario della Sua autorità consolare o ambasciata.

G. ASSISTENZA MEDICA D'URGENZA

Se viene arrestato, ha diritto ad un'assistenza medica d'urgenza. Se ha bisogno di un'assistenza medica d'urgenza si rivolga alla polizia.

H. PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

Dopo il Suo arresto può essere privato della Sua libertà/essere detenuto per un periodo massimo di ... [inserire il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo deve essere rilasciato o ascoltato da un giudice che deciderà in merito ad una Sua ulteriore detenzione. Chieda al Suo avvocato o al giudice informazioni su eventuali possibilità di contestare l'arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.

Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo

Il presente modello intende unicamente fornire un esempio di comunicazione dei diritti per aiutare le autorità nazionali nella preparazione di una siffatta comunicazione a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione, possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali applicabili ed aggiungere ulteriori informazioni utili.

È stato arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo. Ha i seguenti diritti:

A. INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato.

B. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

Ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua, ha il diritto di essere assistito da un interprete. Il servizio è gratuito. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto della comunicazione confidenziale. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze può ottenere una traduzione orale o un riassunto orale.

D. POSSIBILITÀ DEL CONSENSO

Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile se non impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni alle autorità o al Suo avvocato.

E. UDIENZA

Se non acconsenta alla consegna, ha diritto ad un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria.